

STATUTO

L'ADRIATICO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS VIA DIVISIONE ACQUI
3

Numero REA: PS - 96970

Codice fiscale: 00937610418

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-01-2009 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

E' costituita una società cooperativa retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione: **"L'ADRIATICO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "**. Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

ART. 2

La società ha sede nel Comune di Pesaro, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c..

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3

La società ha la durata fino al 4 gennaio 2085 e potrà essere prorogata a norma di legge.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

ART. 4

La Cooperativa ha il seguente oggetto:

ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le persone svantaggiate di cui al punto precedente devono essere almeno pari alla percentuale prevista dall'art. 4 comma 2 della Legge 381/91 e successive modificazioni e integrazioni, rispetto al totale dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa. La cooperativa si ispira a principi di mutualità e

solidarietà, di priorità dell'uomo sul denaro, di costruzione di una società non strutturata sullo sfruttamento: idee-guida del movimento cooperativo mondiale.

La Cooperativa persegue l'evoluzione dell'uomo e della società, nell'ambito in cui si trovano ad operare, mediante la piena e totale integrazione di tutti gli elementi, quindi si propone di perseguire anche il rispetto dei diritti degli animali ed il rispetto dei principi che regolano la salvaguardia dell'ambiente.

Operando secondo questi principi intende organizzare una impresa che persegue - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - scopi economici, sociali ed educativi.

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonché all'inserimento sociale di chiunque, trovandosi in stato di bisogno, handicap, tossicodipendenza o emarginazione, in qualsiasi forma chiede di usufruirne. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o di utenti, partecipino, nelle diverse forme, alle attività della Cooperativa.

Per il perseguimento dello scopo sociale e senza fini speculativi la Cooperativa può svolgere attività di:

a) produzione, lavorazione, assemblaggio di mobili, infissi, componenti e complementi di arredamento e di ogni altra qualsiasi cosa possa essere costruita o prodotta con legno e prodotti surrogati sia in proprio che per conto terzi.

b) Lavorazioni connesse ai lavorati, semilavorati e manufatti in genere, produzione e commercializzazione degli stessi sia in proprio che per conto terzi, nonché di manufatti derivati dall'attività lavorativa sia dei partecipanti alla attività sociale che non.

c) Assemblaggio e montaggio anche per conto terzi dei prodotti suddetti.

d) Attività di imprese di pulizia in genere, nonché la realizzazione, l'avvio e/o la gestione e la manutenzione di impianti e sistemi ecologici. In particolare a titolo esemplificativo e non limitativo:

- svolgere l'attività di impresa di pulizia, compresa la raccolta dei rifiuti e nettezza urbana, pulizia uffici, pulizia strade e servizi complementari, lavaggio di cassonetti, pulizia di decaditoie urbane, pulizia e manutenzione marciapiedi urbani e bagni pubblici;
- realizzare, avviare e/o gestire impianti a sistemi ecologici relativi allo smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, compreso quelli nocivi e pericolosi, nel campo civile, industriale, agricolo, pubblico e privato;

- provvedere con mezzi idonei alla raccolta, allo stoccaggio, alla selezione, al recupero, riuso, riciclo e alla commercializzazione dei rifiuti solidi e liquidi, nonché al loro relativo smaltimento nei modi e nelle procedure previste dalle disposizioni legislative attuali e future in materia;

- gestire impianti di depurazione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

- gestire attività di volantinaggio, nonché il servizio di lettura di contatori per utenze di acqua, gas ed energia elettrica.

Qualora le circostanze lo rendessero necessario, sempre senza alcun fine speculativo, e per il raggiungimento degli scopi sociali di cui all'articolo 3 la Cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività:

a) qualsiasi prestazione o lavorazione richiesta da privati, enti pubblici, imprese e non, sia presso le sedi della Cooperativa che nelle sedi indicate dai richiedenti;

b) erogazione di servizi a privati, imprese e non ed in particolare ad Enti Pubblici quali ad esempio Comuni, UU.SS.LL., Province e Regioni.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;

c) gestione di iniziative e servizi terapeutici di accoglienza e di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

d) promozione, organizzazione e gestione di interventi culturali educativi nei confronti della città, dei quartieri, della scuola in collaborazione con le strutture del territorio (Distretti Scolastici, Comuni, Province, Consultori, C.T.S.T., C.I.N., etc.);

e) interventi per l'inserimento lavorativo:

- costituzione di botteghe artigiane per la produzione e la vendita di articoli di maglieria, pelle, vetro, vimini, legno, biancheria ricamata, bigiotteria, etc.;
- costituzione di gruppi di lavoro per interventi di manutenzione per opere murarie, idrauliche, da elettricista, per imbianchinaggio, etc.;
- costituzione di gruppi di pulizie, disinfestazioni per fabbricati civili, Enti Pubblici, parchi, etc.;
- costituzione di gruppi di bracciantato presso aziende agricole;
- organizzazione e allestimento tecnico spettacoli culturali, cineforum, concerti, iniziative pubbliche, feste popolari, cicli di conferenze, sonorizzazioni, luci, costruzioni elettroniche e alta fedeltà;
- organizzazione e allestimento di stando fieristici, manifestazioni pubbliche, mostre, negozi, etc.;
- costituzione di laboratori di falegnameria, piccola

manutenzione mobili ed elettrodomestici, restauro, legatoria, etc.;

- costituzione di studi pubblicitari, di laboratori di serigrafia, litografia, tipografia, fotografia etc.;

f) conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette nonché manutenzione di aree verdi, giardini, parchi, condomini etc. sia pubblici che privati,

g) interventi nel settore del turismo:

- gestione di casa-vacanza, campeggi, stabilimenti balneari e di quante altre strutture possano essere utili a perseguire i fini sociali su indicati;
- costituzione di gruppi di lavoro per assistenza ai bagnanti;
- prestazioni d'opera in qualità di personale presso impianti e strutture turistiche (cameriere, cuoco, guida turistica, receptionist, etc.);
- gestione di centri avviamento agli sports;

h) interventi di animazione nella scuola, nei quartieri, nei centri civici, nei luoghi di aggregazione sociale, nei parchi pubblici, etc.;

- gestione di botteghe culturali, ludoteche, centri socio-educativi, etc.;
- produzione e vendita di giochi, materiale didattico, audio-visivi, documentazione, etc., in particolare pubblicazioni rivolte alla prevenzione degli stati di dipendenza ed emarginazione;

i) aderire ad Enti, a Cooperative di secondo grado, Consorzi ed Associazioni che si propongono attività enunciate statutariamente;

l) promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della C.E.E., degli Enti Pubblici e privati in genere e/o singoli;

m) produzione e lavorazione di oggetti in materiale plastico di ogni genere, sia in proprio che per conto terzi, compresa la commercializzazione anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti;

n) commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti in materiale plastico, di qualsiasi tipo di detersivi e prodotti per la casa in genere nonché assumere rappresentanze, con o senza deposito per gli stessi articoli;

o) le attività di cui al punto n) potranno essere svolte anche con articoli diversi da quelli su indicati ed esposti dettagliatamente;

p) noleggio anche in forma gratuita, di attrezzature,

macchinari ed automezzi di proprietà della Cooperativa

medesima;

q) trasporto cose e/o persone per conto terzi;

r) interventi nel rapporto uomo-ambiente:

a)attività finalizzate all'assistenza e cura di animali, come la gestione di strutture di ricovero e rifugii, siano esse pubbliche che private;

b)Attività Assistite dall'Animale (AAA) e Terapie Assistite dall'Animale (TAA), diversamente denominate Pet Therapy, intese come attività con animali in genere compresa l'ippoterapia;

c)Partecipazione ed organizzazione di eventi, manifestazioni, fiere, mostre, conferenze inerenti al mondo animale con particolare riferimento al randagismo;

d)Adesione ad enti, associazioni ed altre organizzazioni di protezione degli animali, non aventi scopo di lucro.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine alla propria, nonché compiere tutti gli altri atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, creditizie e finanziarie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e si avvarrà di tutte le previdenze ed agevolazioni di legge attuali e future previste per il settore di intervento, tra l'altro:

e)assumere in affitto o acquistare aree, locali, attrezzature e quanto altro necessario all'espletamento delle attività sociali;

f)accettare donazioni, assumere interesse e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa, e dare adesione ad altri enti ed organismi morali, culturali e assistenziali aventi scopi analoghi; potrà infine partecipare a quelle iniziative idonee a diffondere principi della cooperazione.

La Cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata i fini di conseguimento dello scopo sociale.

La Cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata ai fini di conseguimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa

potrà assumere dipendenti tra i soci, in caso di necessità anche tra i non soci.

ART. 5

SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono diventare soci tutti coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa siano in grado di perseguire gli scopi sociali.

Possono essere soci i lavoratori di entrambi i sessi che esercitano arti e mestieri o professioni attinenti alla natura delle attività esercitate dalla Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente e non ai lavori dell'impresa sociale ed effettivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Possono aderire alla Cooperativa anche associazioni, sindacati, enti, cooperative ed organismi in genere .

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori, persone fisiche, giuridiche ed altri enti comunque costituiti, a norma dell'art.4 della Legge 59 del 31/01/1992 e successive modificazioni.

Possono essere soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente.

E' Prevista la presenza di soci volontari nei modi previsti dall'art.2 della Legge 08/11/1991 n. 381 ed eventuali norme modificative ed integrative , che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente ai soli fini di solidarietà.

ART. 6

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art. 23 D. Lgs.C.P.S. n. 1577 del 14.12.1947 e successive modificazioni.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa, nonchè l'ammissione di soci in speciali categorie in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali categorie speciali non possono ricomprendere un numero di soci superiore al terzo del totale dei soci e l'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio. Decorso tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri

soci cooperatori.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo R.A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

ART. 7

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione (quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci) e del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo.
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a secondo della necessità della stessa.

ART. 8

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

I soci possono recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalla normativa sulle società cooperative e dalla normativa sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) l'impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la ricorrenza di una causa di esclusione.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..

Il recesso non può essere parziale e deve essere esercitato per iscritto mediante lettera raccomandata.

ART. 9

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;

c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;

d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione dei soci di rimuovere, se possibile, la causa di esclusione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione.

ART. 10

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 11

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per taxa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ART. 13

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 14

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;

b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, attualmente pari al 3%, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;

e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote ovvero potrà in alternativa effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ai soci, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ART. 15

Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto del codice civile per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale,

stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 16

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 16, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta

dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale

dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti alla riunione. La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

ART. 17

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 14

lettere a), b), d), ed e), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. In particolare:

in prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Nel caso in cui la deliberazione riguarda il cambiamento dell'oggetto sociale, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della cooperativa. In questo caso il socio dissenziente può recedere dalla società.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso affisso presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che consenta la prova dell'avvenuta convocazione, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci nel termine di cui sopra (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o

informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Gli Amministratori e Sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, con la quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 18

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 19

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino

iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti fino al terzo grado e dagli affini fino al secondo grado, che collaborino all'impresa.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sindaci, nè i dipendenti della società.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 20

La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di nove eletti fra i soci dell'assemblea.

L'amministratore unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza e/o rimborsi spese.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 22

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.

Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ecc...

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonchè commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c..

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 23

L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale; rappresentano a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico o il Presidente sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonchè con speciale procura, ad impiegati della società.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 24

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e 3°, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria, verificandosi le condizioni poste dall'art. 2526 c.c..

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale,

la sua composizione deve essere effettuata in conformità a quanto previste dall'art. 2397 e s. C.C.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 25

Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 26

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

ART. 27

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraestese sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 28

Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni

legislative sulle società cooperative a responsabilità
limitata rette coi principi della mutualità agli effetti
tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

f.to Angelo Longoni
f.to Alfredo de Martino - notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, del
D.Lgs. 7 marzo 2005,n.82.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del
decreto 22/02/2007 mediante M.U.I

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Fano in
data 19/12/2008 al numero 10783